

Bruxelles, 17 novembre 2017
(OR. en)

14332/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0060 (COD)**

**CODEC 1807
TRANS 478
DELECT 218
PE 91**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delegati - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 13 - 16 novembre 2017)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto, la relatrice Gesine MEISSNER (ALDE, DE) ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, degli emendamenti di compromesso (emendamenti 1-9) alla proposta di decisione. Tali emendamenti erano stati concordati durante i contatti informali di cui sopra.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 15 novembre 2017 la plenaria ha adottato gli emendamenti di compromesso alla proposta di decisione. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato².

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

² La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Periodo per l'adozione di atti delegati *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delegati (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0136),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0116/2017),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 luglio 2017³,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 ottobre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0332/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

³ GU C 345 del 13.10.2017, pag. 67.

P8_TC1-COD(2017)0060

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 novembre 2017 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delegati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁵,

⁴ GU C 345 del 13.10.2017, pag. 67.

⁵ Posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017.

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ prevede l'elaborazione di specifiche per le azioni prioritarie nell'ambito dei settori prioritari.
- (2) A decorrere dall'entrata in vigore della direttiva 2010/40/UE quattro atti delegati relativi alle azioni prioritarie di tale direttiva sono stati adottati dalla Commissione. Tali atti si riferiscono in particolare all'eCall e ai meccanismi di condivisione dei dati che agevolano lo scambio elettronico di dati tra le autorità pubbliche e i portatori di interesse, da un lato, e i pertinenti fornitori di servizi dei sistemi di trasporto intelligenti in Europa (ITS), dall'altro. Sono necessari ulteriori atti delegati riguardanti azioni ancora da intraprendere e che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/40/UE.
- (3) A norma dell'articolo 12 della direttiva 2010/40/UE, il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 della direttiva giunge a scadenza il 27 agosto 2017.

⁶ Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

- (4) Al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva 2010/40/UE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ***riguardo alle specifiche necessarie ad assicurare la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità per il dispiegamento e l'utilizzo operativo degli ITS per le azioni prioritarie*** per un ulteriore periodo di cinque anni a decorrere dal 27 agosto 2017. Tale periodo dovrebbe essere tacitamente prorogato per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁷. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente dagli esperti degli Stati membri, e questi ultimi hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

⁷ GU L 123 del 12.5.2016, pag.1.

Articolo 1

La direttiva 2010/40/UE è così modificata:

1) **l'articolo 12** è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati **è conferito alla Commissione *alle condizioni stabilite nel presente articolo.***
2. ***Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 agosto 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***
3. ***La delega di potere di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.***
4. ***Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.***
5. ***Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.***

6. *L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*";

2) *gli articoli 13 e 14 sono soppressi;*

3) *all'articolo 17, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:*

"5. Secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, la Commissione adotta un programma di lavoro entro il 27 febbraio 2011. Il programma di lavoro include obiettivi e date per la sua attuazione ogni anno e se necessario propone gli adeguamenti necessari.

La Commissione aggiorna il programma di lavoro relativo alle azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, entro ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione] e prima di ciascuna proroga di cinque anni successiva del potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12, paragrafo 2."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente